

Prot. n.216/C/2013

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 14 Maggio 2013

Oggetto: **TITOLO Compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione -
Innalzamento del limite della compensazione**

Innalzamento del limite della compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione

Si informano le imprese associate che è stato pubblicato il Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 (G.U. n. 82 del 8 aprile 2013), recante: "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali."

L'articolo 9 del richiamato D.L. n. 35/2013, intitolato "Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari", introduce alcune disposizioni concernenti le compensazioni di crediti nei confronti della pubblica amministrazione con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa

tributaria e deflativi del contenzioso tributario; il medesimo articolo 9 del D.L. n. 35/2013 prevede, inoltre, l'innalzamento del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili per ciascun anno solare.

In questa sede si intende, in estrema sintesi, riepilogare il contenuto delle disposizioni recate dal menzionato articolo 9 del D.L. n. 35/2013.

Compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione

Il comma 1 dell'articolo 9 del D.L. n. 35/2013 aggiunge al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il nuovo articolo 28-*quinquies*, rubricato "Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario".

Il comma 1 del nuovo articolo 28-*quinquies* del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, con le somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.

Per quanto specificamente concerne i predetti istituti coinvolti nella nuova possibilità di compensazione, l'articolo 28-*quinquies* del D.P.R. n. 602/1973 li individua tramite un espresso richiamo a quelli dell'accertamento con adesione di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, della definizione degli inviti e dei processi verbali di constatazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, dell'articolo 5-*bis*, dell'articolo 11, comma 1-*bis*, del D.Lgs. n. 218/1997 e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del medesimo D.Lgs. n. 218/1997, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.

472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché di mediazione ai sensi dell'articolo 17-*bis*, dello stesso D.Lgs. n. 546/1992.

Il comma 1 dell' articolo 28-*quiquies* del D.P.R. n. 602/1973 dispone, altresì, che, ai fini della predetta compensazione, è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera b), ultimo periodo, del medesimo D.L. n. 185/2008.

Inoltre, il medesimo comma 1 dell' articolo 28-*quiquies* del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce che la compensazione deve essere trasmessa con flussi telematici dall'Agenzia delle Entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Nel caso in cui la Regione, l'ente locale o l'ente del Servizio Sanitario Nazionale non effettui il versamento sulla contabilità speciale numero 1778, denominata "Fondi di bilancio", dell'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene il menzionato importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente territoriale a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora il recupero non sia possibile, la struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze e l'importo è recuperato tramite riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

Il comma 2 dell'articolo 28-*quiquies* del D.P.R. n. 602/1973 prevede che i termini e le modalità attuative delle riferite disposizioni sono fissati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Innalzamento del limite della compensazione

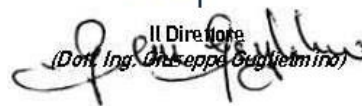
L'articolo 9 del D.L. n. 35/2013 interviene anche in relazione al limite massimo dei crediti di imposta e di contributi compensabili per ciascun anno solare, prevedendone l'innalzamento.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 9 del D.L. n. 35/2013 dispone che, a decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.456,90 Euro di cui all'articolo 34, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aumentato a 700.000 Euro.

Come noto, si tratta del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, fissato per ciascun anno solare.

Come di consueto gli Uffici dell'Associazione, restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

ANCE | RAGUSA

 Il Direttore
 (Don. Ing. Giuseppe Guglielmino)